

Roma, 29 luglio 2014

**Contributo 625 milioni di euro ex “D.L. 16/2014, art. 1 c. 1, lett. d)”:**  
**Nota metodologica**

Il comma 731 della Legge di Stabilità per il 2014, come modificato dall’articolo 1, comma 1 – lett. d), del decreto legge n. 16/2014, ha previsto per l’anno 2014 l’attribuzione ai comuni di un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la quota del contributo di spettanza di ciascun comune, **tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e della TASI**. Il D.L. 16/2014 ha quindi modificato la precedente versione del comma 731 della legge di stabilità che prevedeva un contributo di 500 milioni di euro per finanziare la previsione da parte dei comuni di detrazioni dalla TASI a favore dell’abitazione principale.

Lo stesso decreto legge n. 16/2014 ha previsto che nella determinazione delle aliquote TASI possano essere superati i limiti stabiliti dal comma 677 della Legge di Stabilità per i quali la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile è determinata in misura non superiore all’aliquota del 10,6 per mille e l’aliquota TASI è stabilita per il 2014 al massimo pari al 2,5 per mille.. Per quest’ultima è previsto un ulteriore incremento, per un ammontare **complessivamente** non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare **effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU** relativamente alla stessa tipologia di immobili (art. 1, c. 1, lett. a del D.L. 16/2014).

Le due disposizioni, di cui all’art.1 del D.L. n. 16/2014, sono orientate ad agevolare il raggiungimento di obiettivi di realizzazione da parte dei Comuni, nel quadro del nuovo assetto della tassazione immobiliare locale, di un ammontare di risorse analogo a quello ottenuto con l’IMU, come determinatosi nel 2013, nonché a favorire l’introduzione di detrazioni Tasi sull’abitazione principale, lasciate all’autonomia comunale, contrariamente a quanto avveniva nel regime IMU.

Questo documento illustra la metodologia applicata nella ripartizione del contributo in esame, attraverso la quale, tenendo conto dei gettiti effettivi e standard IMU e TASI di ciascun ente, si determina un contributo a favore dei comuni sulla base dell’applicazione del nuovo regime di tassazione immobiliare vigente dal 2014 confrontato con quello del 2013. In particolare, si quantifica per ciascun comune, da un lato, il fabbisogno da finanziare e, dall’altro, le nuove risorse a disposizione attraverso il pieno utilizzo dello sforzo fiscale secondo la normativa vigente.

L’approccio metodologico utilizzato distingue, quindi, tra la determinazione del fabbisogno comunale e le (nuove) risorse a disposizione. Il saldo netto tra il fabbisogno totale da finanziare e le risorse disponibili rappresenta dunque il principale riferimento per l’ammontare del contributo di 625 milioni previsto nel D.L. 16/2014.

L'approccio metodologico seguito tiene inoltre conto del fatto che le differenze tra il gettito 2014 e il gettito 2013, valutate a livello di aliquote di base dell'IMU e della Tasi all'uno per mille, sono già regolate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale (FSC). Il valore del FSC 2014, infatti, comprende (tra i diversi elementi che concorrono alla sua formazione) la differenza "IMU abolita ad aliquota di base *meno* Tasi standard", assicurando la compensazione integrale dei due valori nei confronti di ciascun comune.

Le stime effettuate si basano in primo luogo sui gettiti standard IMU e TASI 2013 e 2014 conseguenti alla verifica del gettito IMU 2013 (approvata dalla Conferenza Stato città il 19 giugno 2014) e utilizzate anche per la determinazione dello schema di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2014. Gli altri elementi considerati (sforzo fiscale, detrazioni sull'abitazione principale) derivano direttamente o indirettamente dalle stime dei valori standard.

### 1) Determinazione del Fabbisogno

Sulla base della normativa disposta dalla legge di stabilità 2014 e dal successivo D.L. n. 16/2014, il fabbisogno complessivo di ciascun comune è costituito da tre componenti: i) lo sforzo fiscale dell'IMU sull'abitazione principale non più esercitabile dai comuni (gettito effettivo IMU relativo alle abitazioni principali e alle relative pertinenze stimato per il 2013); ii) l'onere delle detrazioni a favore delle abitazioni principali e relative pertinenze tali da garantire in corrispondenza di un'aliquota massima TASI l'esenzione per un numero di immobili sostanzialmente uguale agli immobili esentati con l'IMU; iii) la TASI ad aliquota di base (1 per mille come fissato nel comma 676 della Legge di Stabilità) non concretamente applicabile sugli immobili diversi dall'abitazione principale per effetto dei limiti di cui al comma 677.

Per quanto riguarda lo *sforzo fiscale dell'IMU sull'abitazione principale* occorre sottrarre, per ciascun comune, dal gettito complessivo dell'IMU sull'abitazione principale, potenziale rispetto alle aliquote deliberate per il 2013, sia il gettito effettivo dell'IMU sulle categorie catastali A1-A8-A9, escluse dall'esenzione prevista dalla legge di stabilità, sia il gettito dell'IMU ad aliquota di base sulle abitazioni principali al netto delle medesime categorie catastali non esenti. In tal modo si ottiene l'ammontare di sforzo fiscale sulle abitazioni principali non di lusso, potenziale con riferimento alle aliquote 2013, e non più esercitabile dai comuni stessi.

*L'ammontare dell'onere delle detrazioni* è stato determinato attraverso l'utilizzo del modello di microsimulazione sulle abitazioni principali e relative pertinenze tenendo conto delle aliquote deliberate dai comuni nel 2013 e delle detrazioni di base e sui figli infraventiseienni. Dopo una opportuna correzione sul limite massimo della detrazione ammissibile (posto al 95° percentile, in media intorno a 200 euro) si ottiene una distribuzione delle detrazioni medie per ciascun comune con: un valore medio di 137 euro, un valore mediano di 145 euro, un minimo di 97 euro e un massimo di 200 euro. Occorre ricordare che tale detrazione è stata stimata prudenzialmente considerando l'applicazione *potenziale* da parte dei comuni di un'aliquota massima convenzionale TASI. Il livello di tale aliquota massima di riferimento è stato posto al 2,9 per mille, considerando uniformemente distribuita tra i due limiti indicati dal comma 677 della Legge di stabilità 2014 l'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille (art. 1, co. 1, lett. a del D.L. n. 16/2014).

Infine, è stata stimata la terza componente del fabbisogno corrispondente alla *TASI standard non applicabile sugli immobili diversi dall'abitazione principale*. Il comma 730 lett. b) della Legge di Stabilità ha previsto la revisione della determinazione delle assegnazioni del Fondo di solidarietà comunale, tenendo opportunamente conto anche delle modifiche determinatesi dalla introduzione della TASI valutata a livello standard. Tuttavia, l'applicazione della TASI ad aliquota di base (pari all'1 per mille) non trova necessariamente piena operabilità per la totalità

dei comuni, tenuto conto del vincolo imposto dal comma 677, secondo il quale la somma delle aliquote TASI e IMU non può superare l'aliquota massima pari al 10,6 per mille. Pertanto, i comuni che hanno deliberato nel 2013 un'aliquota IMU superiore al 9,6 per mille non hanno la possibilità di applicare per intero l'aliquota di base TASI. In questi casi, la determinazione del FSC, tiene comunque conto dell'applicazione della TASI standard per la determinazione delle assegnazioni. La determinazione del fabbisogno relativo alla TASI non applicabile è stato calcolato sottraendo alla TASI standard relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale la TASI effettivamente applicabile in base ai limiti di legge. La quota della Tasi effettivamente applicabile è stata ottenuta applicando allo standard Tasi sugli immobili diversi dall'abitazione principale un'aliquota calcolata come differenza tra l'aliquota massima del 10,6 per mille e l'aliquota IMU adottata da ciascun comune nel 2013 sullo stesso tipo di immobili. Al fine di tenere conto dei casi di pluralità di aliquote, è stato applicato un correttivo all'aliquota nominale basato sulla stima dell'aliquota media implicita<sup>1</sup>.

## **2) Determinazione delle Risorse Aggiuntive Disponibili**

Le risorse aggiuntive a disposizione dei comuni sono pari allo sforzo fiscale potenzialmente esercitabile sulla TASI, distinguendo tra sforzo fiscale esercitabile sull'abitazione principale e sforzo fiscale esercitabile sugli immobili diversi dall'abitazione principale.

A tale scopo, si è assunta l'ipotesi che lo 0,8 per mille aggiuntivo rispetto ai massimi ordinari delle aliquote Tasi, previsto dal D.L. 16/2014, venisse equamente ripartito in uno 0,4 per mille sull'abitazione principale e in uno 0,4 per mille sugli immobili diversi dall'abitazione principale. Pertanto, lo sforzo fiscale TASI sull'abitazione principale equivale alla sottrazione del gettito TASI ad aliquota di base dell'1 per mille dal gettito TASI ad aliquota massima convenzionale del 2,9 per mille. Alla stessa stregua, lo sforzo fiscale massimo della TASI sugli altri immobili diversi dall'abitazione principale si ottiene sottraendo dal gettito TASI ad aliquota massima il gettito TASI standard effettivamente operabile. Tuttavia, la TASI ad aliquota massima sugli altri immobili corrisponde al massimo tra il 2,9 per mille e la differenza tra l'11 per mille (10,6 per mille più 0,4 per mille) e l'aliquota effettiva IMU come precedentemente determinata. La TASI standard effettivamente applicabile viene determinata nel modo descritto in precedenza.

## **3) Determinazione della distribuzione del contributo di 625 milioni**

La differenza tra le risorse aggiuntive a disposizione e il fabbisogno da finanziare per ciascun comune implica un fabbisogno totale netto per i comuni con valori negativi. La restante parte del contributo è ripartita nell'ambito dei comuni che presentano una TASI standard non applicabile, in proporzione del suo ammontare, al fine di ristorare per tale specifico fabbisogno anche i comuni che non presentano un fabbisogno netto da finanziare.

---

<sup>1</sup> Tale correttivo è stato adottato per i comuni con rilevanti differenziazioni dell'aliquota IMU 2013 sugli immobili diversi (per i quali il regime deliberato è stato qualificato come "regime speciale pesante"), che sono caratterizzati cioè da una pluralità di aliquote e/o regimi speciali di agevolazioni ed esenzioni con rilevante impatto sul gettito. Il correttivo è costituito da una diminuzione o da un aumento dell'aliquota nominale pari al 33% della differenza tra la stessa e l'aliquota implicita stimata sulla base delle stime standard e dei gettiti osservati nel 2012 e nel 2013 (a seconda delle modifiche del regime IMU intervenute tra i due anni).